



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 34/2026/SRCPIE/VSG

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario relatore
Dott.	Paolo MARTA	Primo Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Lorena CHIACCHIERINI	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026

Visto l'art. 100, comma 2, Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Visto l'art. 4 Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 149;

Visto l'art. 20 Legge 24 dicembre 2012 n. 243;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti,

approvato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti il 16 giugno 2000 (del. n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 9 dell'11 febbraio 2026;

Vista la relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Tavigliano, ai sensi del citato art. 4, comma 2, D. Lgs n. 149/2011;

Vista l'ordinanza n. 16 del 13 aprile 2026, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, Primo Referendario dott. Massimo BELLIN,

CONSIDERATO IN FATTO

Il Sindaco ed il Consiglio comunale del Comune di Tavigliano sono stati eletti il 20 settembre 2020 ed il loro mandato è giunto a naturale scadenza.

La relazione di fine mandato, firmata dal Sindaco, riporta dati aggiornati al 5 agosto 2025 e risulta priva di data; è stata certificata dall'Organo di revisione il 12 agosto 2025, è pervenuta a questa Sezione di controllo il 13 agosto 2025 e non appare pubblicata sul sito istituzionale *Internet* dell'Ente territoriale entro sette giorni dalla data di certificazione da parte dell'Organo di revisione.

Con decreto del 9 marzo 2026 il Prefetto della Provincia di Biella ha convocato per domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 i comizi per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di Tavigliano.

RITENUTO IN DIRITTO

Controllo degli adempimenti

L'art. 4 D.Lgs. n. 149/2011 ha introdotto l'obbligo, a carico di Province e Comuni, di redigere una relazione di fine mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo citato, «*[l]a relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data*

di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Tale relazione deve essere certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la relativa certificazione devono essere trasmesse, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, e devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti».

Al riguardo, risolvendo una specifica questione di massima, con deliberazione n. 17/SEZAUT/2025/QMIG del 10 luglio 2025 la Sezione delle Autonomie ha così statuito: «[n]el caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall'inizio del mandato».

La Sezione nomofilattica ha precisato che «la soluzione secondo cui la relazione di fine mandato dovrebbe essere sottoscritta non oltre sessanta giorni prima della fine del quinquennio non riesc[e] a garantire il "raggiungimento dello scopo" dell'istituto, nei termini di cui si è detto: dare all'elettorato una informativa sull'attività svolta dal Sindaco (o dal Presidente della Provincia) in prossimità delle elezioni, quando cioè deve essere esercitato il voto in modo pieno e consapevole»; infatti, «collocare la sottoscrizione della relazione non oltre sessanta giorni prima della scadenza formale del mandato (ossia cinque anni dalla proclamazione degli eletti, come chiarito da Sezione delle autonomie n. 15/2016/QMIG e n. 18/2021/QMIG) comporterebbe la conseguenza della perdita di conoscenza (rectius, di pubblicità) su una fetta di attività svolta dal Sindaco per un periodo di tempo in potenza non breve».

Nel caso di specie, al contrario, la citata relazione di fine mandato è stata redatta ponendo il riferimento temporale alla data di scadenza del mandato e non a quella di indizione delle nuove elezioni.

Inoltre, essa non risulta essere stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, entro il suddetto termine di «sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti», come stabilito dal richiamato art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 149/2011.

Al riguardo, la giurisprudenza contabile ha ricordato che «[l]a descritta procedura ex art. 4 del D.lgs. n. 149/2011, in definitiva, è funzionale alla data delle elezioni, poiché mira a rendere effettivamente disponibile, prima della celebrazione dei comizi, un documento informativo strumentale al diritto dell'elettore, affinché egli possa esercitare il proprio

elettorato in modo effettivo e libero da ostacoli e storture informative» (Sez. Lazio, n. 73/2022).

In tale prospettiva, l'art. 4, comma 6, D.Lgs. n. 149/2011 stabilisce che, «[i]n caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente».

Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti, "la disposizione del comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 si colloc[a] tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare ad attuazione. L'applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale e, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze" (Sez. Aut., 30 aprile 2015, n. 15/2015/QMIG; in questo senso, Sez. Piemonte, n. 112/2024 e n. 126/2024).

Controllo dei contenuti

Come affermato dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, l'oggetto del controllo effettuato dalla Corte dei conti è «unitariamente il contenuto e la tempestività della relazione di mandato, in quanto direttamente connessa con l'obbligo di accountability degli amministratori (cfr. C. cost. sent. nn. 184/2016, 6/2017, 228/2017, 247/2017, 18/2019, 115/2020)» (sentenza n. 5/2021/EL).

Per esplicita previsione del comma 4 dell'art. 4, D.Lgs. n. 149/2011, la relazione di fine mandato deve contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative ed amministrative svolte durante la consiliatura e, in particolare, deve fornire indicazioni:

- a) sul sistema e gli esiti dei controlli interni;
- b) su eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- c) sulle azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e lo stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni *standard*;
- d) sulla situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti e società controllate, con l'indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) sulle azioni di contenimento della spesa e lo stato del percorso di convergenza ai fabbisogni *standard*, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei

servizi resi, e delle caratteristiche dei destinatari di ciascun servizio offerto anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) sulla quantificazione della misura dell'indebitamento.

Ciò nondimeno, la non corretta individuazione della data a partire dalla quale calcolare a ritroso il termine per la predisposizione della relazione di fine mandato ha comportato una sua sostanziale carenza informativa nei confronti dell'elettorato a cui è destinata.

Infatti, come evidenziato nel richiamato precedente nomofilattico della Sezione delle Autonomie, *«in caso di elezioni "tardive", ove la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149 del 2011 venisse applicata in senso letterale, esulerebbe dalla portata della relazione una parte potenzialmente significativa delle principali attività normative e amministrative che, pur non svolte a rigore durante il mandato – durante il quinquennio decorrente dalla proclamazione del Sindaco/Presidente di Provincia eletto – potrebbe essere di rilevanza far conoscere alla collettività dei consociati. Si pensi, per esempio, al caso in cui il mandato scada [...] nel mese di settembre e le elezioni si tengano nel mese di aprile o maggio dell'anno successivo, quindi oltre un semestre dopo la scadenza del mandato: in questo non esiguo lasso di tempo potrebbero essere compiute azioni o emergere eventi degni di nota, quali esiti di controlli interni che mettano in luce rischi significativi; rilievi della magistratura contabile; consolidamento di dati finanziari in precedenza solo provvisori; anomalie nel rapporto con gli enti partecipati. Si determinerebbe pertanto un "vuoto" conoscitivo, poiché eventi di questo genere, che sono conseguenza delle scelte amministrative effettuate nel quinquennio, se non inseriti nella relazione di fine mandato dal Sindaco/Presidente di Provincia uscente non verrebbero resi noti alla collettività, in quanto il Sindaco/Presidente entrante sarà poi tenuto a riferire solo su quanto posto in essere o accaduto nell'orizzonte quinquennale del proprio mandato.*

Una interpretazione delle norme tesa a valorizzare il ruolo sostanziale della relazione di fine mandato, in armonia con quanto già evidenziato da questa Sezione nella pronuncia n. 15/2023/QMIG, potrebbe far decorrere il termine per la sottoscrizione della relazione medesima a ritroso delle data delle nuove elezioni, "coprendo" così anche l'arco di tempo – come detto, potenzialmente non breve e non soltanto nelle ipotesi di cui ai DD.LL. n. 26/2020 e n. 25/2021 ma, in generale, in ogni situazione in cui il mandato scada nel secondo semestre dell'anno (art. 1, l. n. 182 del 1991) – compreso fra la scadenza del mandato e le nuove elezioni, ossia l'inizio del mandato successivo» (n. 17/SEZAUT/2025/QMIG).

Poiché i dati riportati nella relazione di fine mandato risultano aggiornati alla data del 5 agosto dello scorso anno, risulta di tutta evidenza che la situazione rappresentata non tiene conto di oltre un semestre di ulteriore attività amministrativa.

Pertanto, l'accertata non conformità a legge della scansione temporale nella predisposizione della relazione di fine mandato determina l'assorbimento di ogni valutazione circa l'adeguatezza del suo contenuto.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte,

ACCERTA

l'omessa pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Tavigliano della relazione di fine mandato 2020-2025, entro il termine di sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 149/2011;

RILEVA

la non conformità della relazione di fine mandato 2020-2025 rispetto ai termini previsti dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 149/2011, come interpretato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 17/SEZAUT/2025/QMIG del 10 luglio 2025;

INVITA

l'Ente ad adottare le opportune misure correttive, entro la data di convocazione dei comizi per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, fissata per domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026;

DISPONE

- che copia della deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed all'Organo di revisione dell'Ente;
- che la deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.

Il Relatore

Dott. Massimo BELLIN

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO

Depositato in Segreteria il **16 aprile 2026**

Il Funzionario Preposto

Margherita RAGONESE